

Regolamento dell'Ufficio Nazionale per l'apostolato del mare

Il Consiglio Episcopale Permanente, contestualmente all'approvazione, nella sessione del 23-26 gennaio 2012, del nuovo statuto della Fondazione Migrantes, ha stabilito di incorporare dalla Fondazione le competenze precedentemente attribuite al suo interno all'Ufficio per la pastorale degli addetti alla navigazione marittima e aerea. Di tali ambiti, il secondo, riconducibile essenzialmente al coordinamento dei cappellani aeroportuali, è stato affidato all'Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport; quanto alla pastorale dei marittimi, il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 26-29 marzo 2012, ha costituito all'interno della Segreteria Generale della CEI il nuovo Ufficio Nazionale per l'apostolato del mare, di cui ha approvato il regolamento, attribuendo ad esso le competenze previste dal motu proprio di Giovanni Paolo II Stella maris (31 gennaio 1997).

Il regolamento indica all'art. 2 la finalità generale dell'Ufficio, dettagliandone i compiti all'art. 3, riprendendo e adattando alla situazione italiana le direttive del motu proprio già citato.

Sono principalmente due gli ambiti operativi del nuovo Ufficio, chiamato a lavorare in sinergia con i responsabili del settore delle Chiese particolari: il coordinamento dei cappellani di bordo, in servizio sulle navi da crociera, e l'assistenza ai marittimi nei porti.

Art. 1

Costituzione

All'interno della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi dell'art. 23, lettera s, dello statuto, è costituito l'Ufficio Nazionale per l'apostolato del mare.

Art. 2

Finalità

Nel contesto delle finalità della CEI, l'Ufficio offre alle Chiese particolari, alle istituzioni e aggregazioni un contributo per lo studio, la proposta, l'animazione e il coordinamento delle attività che riguardano il bene spirituale dei marittimi.

Art. 3
Compiti

L'Ufficio:

- a) mantiene rapporti con i Vescovi italiani per tutto ciò che riguarda il bene spirituale dei marittimi;
- b) promuove la preparazione specifica di cui devono godere i cappellani del mare;
- c) coordina e guida i cappellani di bordo e dei porti, salvo il diritto dell'ordinario del luogo;
- d) procura che i cappellani adempiano con diligenza i propri doveri ed osservino le prescrizioni della Santa Sede e dell'ordinario del luogo;
- e) invia al Vescovo promotore dell'apostolato del mare una relazione annuale circa lo stato d'anime e l'assistenza pastorale dei marittimi;
- f) convoca, sentito il Vescovo promotore dell'apostolato del mare, convegni ed esercizi spirituali per i cappellani di bordo e dei porti e per i fedeli che li coadiuvano;
- g) incoraggia e promuove nel settore di competenza l'apostolato dei laici;
- h) stabilisce e mantiene regolari rapporti con la Federazione *Stella maris*, l'Ordinariato militare, le associazioni, le istituzioni assistenziali e le organizzazioni di volontariato operanti nel settore;
- i) visita le sedi dove si svolgono le attività pastorali della gente del mare;
- l) rimette alla curia vescovile competente una copia autentica dei libri dei battezzati, dei cresimati e dei morti, redatta dal direttore dell'Ufficio o dai cappellani;
- m) informa quanto prima il parroco del domicilio delle persone interessate circa i dati che devono essere trascritti nei libri parrocchiali;
- n) destina annualmente le offerte raccolte a bordo secondo le indicazioni della Presidenza della CEI;
- o) stabilisce relazioni con gli enti e gli uffici dell'apostolato marittimo dei Paesi vicini.

Art. 4
Struttura

La struttura dell'Ufficio prevede:

- a) un direttore, eventualmente coadiuvato da un aiutante di studio;
- b) uno o più addetti di segreteria.

Art. 5
Rapporti

L'Ufficio opera alle dipendenze del Segretario Generale della CEI (cfr art. 31, lettera b, dello statuto e art. 95, comma quarto, del regolamento), in collegamento con gli altri Uffici e Servizi della Segreteria Generale.

Assicura al Segretario Generale la sua collaborazione per attuare le decisioni della Presidenza e del Consiglio Episcopale Permanente (cfr art. 86 del regolamento).

Opera in stretto contatto con il Vescovo promotore dell'apostolato del mare, nei termini indicati nel presente regolamento.

Dà il suo apporto ai lavori dell'Assemblea Generale (cfr art. 21 del regolamento).

Fornisce supporto alla Commissione Episcopale del proprio settore pastorale nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni e nell'elaborazione di documenti e sussidi (cfr art. 117 del regolamento). Se richiesto, collabora anche con altre Commissioni Episcopali.

In spirito di servizio verso le Chiese particolari, mantiene viva e assidua la comunicazione con i Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali Regionali e con gli incaricati regionali e diocesani del proprio ambito pastorale.

Il direttore dell'Ufficio può essere incaricato dalla Presidenza di intervenire ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente (cfr. art. 62 del regolamento) e della Presidenza (cfr art. 80 del Regolamento), per riferire su un particolare argomento all'ordine del giorno o per illustrare un tema di sua competenza.

Art. 6
Commissioni ed esperti

L'Ufficio può avvalersi, per l'elaborazione di particolari tematiche, dell'apporto di specifiche commissioni, i cui membri sono scelti dal direttore, sentito il Segretario Generale della CEI. I membri durano in carica il tempo necessario all'espletamento del compito assegnato, e comunque non oltre tre anni.

Può altresì avvalersi di esperti, scelti dal direttore, sentito il Segretario Generale della CEI.